



DIRETTIVA 91/271 CEE

La Direttiva 91/271/CEE, detta, a livello europeo, la normativa per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e delle acque provenienti da industrie agro-alimentari.

La stessa prevede che le acque vengano raccolte in sistemi fognari, successivamente trattate attraverso impianti di depurazione per poi essere scaricate nei corsi d'acqua per seguirne il ciclo naturale.

Articolo 1

«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.»

DIRETTIVA 91/271 CEE

La direttiva stabilisce che

- ▶ Gli insediamenti urbani con una popolazione di almeno 2 000 abitanti devono essere forniti da adeguati sistemi di depurazione delle acque.
- ▶ È necessario garantire un trattamento più avanzato per gli agglomerati con popolazione superiore ai 10 000 abitanti situati in specifiche aree sensibili;
- ▶ Devono essere adottate misure per limitare l'inquinamento delle acque recipienti provenienti dallo straripamento di acque meteoriche in situazioni estreme, come in caso di abbondanti piogge;
- ▶ Il funzionamento degli impianti di trattamento deve essere monitorato così come lo smaltimento e il riutilizzo dei fanghi di depurazione.
- ▶ I singoli Stati, ogni due anni, devono raccogliere i dati sullo stato di conformità rispetto alla normativa e trasmetterli alla commissione europea attraverso la compilazione del «Questionario UWWTD»
- ▶ Per gli agglomerati non conformi a quanto stabilito dalla direttiva, gli Stati sono tenuti ad indicare gli interventi in atto o programmati.



DECRETO LEGISLATIVO 152/2006



ART. 1 **(ambito di applicazione)**

Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);*
- b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;*
- c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;*
- d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;*
- e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.*

ART. 2 **(finalità)**

- 1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.*
- 3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

STRUTTURA

- ▶ Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali
- ▶ Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
- ▶ Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
- ▶ Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- ▶ Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- ▶ Parte Quinta-bis - Disposizioni per particolari installazioni
- ▶ Parte sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente
- ▶ Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
- ▶ Allegati

DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

- ▶ Il Decreto legislativo 152/2006 recepisce la Direttiva 91/271 CEE.
- ▶ Il decreto contiene le norme in materia ambientale e stabilisce che gli scarichi delle acque reflue urbane siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Di conseguenza le acque reflue provenienti dalle reti fognarie devono essere trattate attraverso impianti di depurazione in modo da immettere nell'ambiente acqua priva di inquinanti.
- ▶ Riguardo agli aspetti tecnici di individuazione degli impianti, il decreto comprende i principi stabiliti dalla **Delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento** che risale al 4 febbraio 1977, in particolare il decreto fa riferimento agli allegati 4 e 5 di questa.

□ **Delibera del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/02/1977**

ALLEGATO 4

Stabilisce le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e di depurazione. Questi impianti necessitano di:

- **Un'adeguata scelta del sito**, in conformità con lo strumento urbanistico vigente nel comune in modo che l'impianto abbia un'**ubicazione** che possa garantire:
 - **l'isolamento dell'impianto** poiché questo non deve interferire con la vita quotidiana del comune;
 - un **minor impatto ambientale** possibile;
 - compatibilità con i **venti dominanti**;
 - che l'impianto **riceva le acque per gravità** o potrebbe essere necessario ricorrere ad impianti di sollevamento.
 - che l'**area** destinata all'impianto sia **inedificabile** per un vincolo di misura prestabilito pari a 100 mt
 - un **facile smaltimento dei prodotti finali** (sabbie, fanghi e ceneri)

ALLEGATO 5

Stabilisce le norme volte a regolamentare lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti di tutti i tipi. Lo smaltimento può avvenire sul suolo o nel sottosuolo. Questi tipi di impianti sono ammessi solo per piccole dimensioni: o 50 vani, o 5.000 MC di edificato.

Lo smaltimento dei liquami può avvenire attraverso:

- **Accumulo e fermentazione**, attraverso i **pozzi neri**
- • **Chiarificazione** in vasca settica di tipo Imhoff, **ed ossidazione** che avviene per dispersione nel terreno attraverso sub-irrigazione o attraverso pozzi assorbenti, oppure può avvenire per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio.

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA

- ▶ **Legge 319/1979 (Legge Merli)**
Considerata il primo tentativo di gestione delle acque con l'obiettivo di garantire un impiego più razionale delle acque e di regolare gli scarichi, fissando, per alcune sostanze, dei precisi **valori-limite**. Inoltre, indicava le competenze pubbliche riguardanti il **controllo** degli scarichi e i servizi di pubblica fognatura. La legge prevedeva **sanzioni** per gli scarichi effettuati senza autorizzazione. I limiti della Legge Merli riguardavano gli scarichi degli insediamenti produttivi; per gli scarichi urbani i limiti sarebbero stati stabiliti dagli enti locali.
- ▶ **Legge 650/1979 (Legge Merli bis)** stabiliva un programma di **finanziamenti** e prevedeva l'elaborazione da parte delle Regioni di "**Piani Regionali di Risanamento delle Acque**", e la successiva messa a punto di un "**Piano Nazionale del Risanamento delle Acque**". Con questi le Regioni avrebbero dovuto, tra le altre cose, riorganizzare i servizi idrici in "**ambiti ottimali di gestione**".
- ▶ **Legge 36/1994** prevedeva interventi mirati alla **gestione**, al **controllo** e all'**uso delle risorse idriche**. In particolare stabiliva l'organizzazione di ambiti territoriali ottimali (**ATO**), all'interno dei quali vi era una **gestione delle acque unitaria**. Inoltre definiva il "**sistema idrico integrato**", ovvero l'insieme dei **servizi pubblici di captazione**, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi urbani e di fognatura e depurazione delle acque reflue.

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA

- ▶ Le tre leggi citate (Legge 319/1979; Legge 650/1979; Legge 36/1994) sono state **abrogate**, ma molti principi sono confluiti nel **Decreto Legislativo 152/99** con l'obiettivo di tutelare le acque prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso:
 - Il risanamento dei corpi idrici inquinanti
 - Il **miglioramento** dello stato delle acque
 - L'**uso sostenibile** e durevole delle risorse idriche
 - La **ripartizione delle competenze** a livello centrale (Stato) e periferico (Regioni, Province, Comuni)
 - Un sistema di **sanzioni** amministrative e penali per garantire il rispetto della normativa
 - L'individuazione di **tre tipologie** di acque reflue: industriali, domestiche e urbane con differente regolamentazione
 - L'obbligo dell'**autorizzazione** delle Province, tranne per gli scarichi in pubblica fognatura, per i quali era richiesta l'autorizzazione dell'ente gestore.
 - Procedure sanzionatorie per tutte le **violazioni** arrecanti danno o pericolo all'ambiente in mancanza di autorizzazione alla violazione dei limiti prestabiliti.
- ▶ Il decreto è oggi sostituito dal **Decreto Legislativo 152/2006** (slides 3-4-5).

ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE

L'8 febbraio 2022 per la prima volta viene modificata la prima parte della costituzione, composta dai primi 12 articoli riguardanti i principi fondamentali.

- ▶ Con la modifica dell'**articolo 9** entra a far parte della costituzione la tutela dell'**ambiente**, delle biodiversità, degli animali e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle **future generazioni**. (Per la prima volta viene inserita nel testo costituzionale la formula "**interesse delle future generazioni**"). Così la tutela ambientale non deve soltanto soddisfare i bisogni delle generazioni di oggi, ma deve avere lo scopo di assicurare migliori condizioni di vita per le generazioni future.
- ▶ Con la modifica dell'**articolo 41** viene adesso anteposta all'iniziativa economica la salvaguardia della salute e dell'ambiente. Pertanto qualsiasi attività economica non può svolgersi se provoca danno alla salute o all'ambiente, di conseguenza lo Stato si impegna ad attuare programmi e controlli adeguati.

ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 9

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»



«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»

ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 41

«L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ì»



«L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»

AGENDA 2030

Obiettivo 6: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti.

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale

6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all'acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego